

# LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY

2+5=7



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

# REGOLE GENERALI



00011  
11100  
0011  
000  
10  
1

00011  
011100  
100011  
10001  
1100  
011  
10  
1



## TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante interesse pubblico” che si intendono perseguire.




## **DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: ALCUNI ESEMPI CONCRETI**

### **Origini razziali ed etniche**

I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

### **Convinzioni religiose**

Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.



### **Stato di salute**

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

### **Convinzioni politiche**

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.

### **Dati di carattere giudiziario**

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.

### **Eventuali contenziosi**

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.



## ISCRIZIONE A SCUOLE E ASILI

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado – sia quelli che aderiscono al sistema di iscrizioni on line predisposto dal Ministero sia quelli che utilizzano moduli cartacei – ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l’iscrizione scolastica. I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il proprio piano dell’offerta formativa (POF), ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori) per il perseguimento di tale finalità.


Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all’eventuale raccolta di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta (vedi paragrafo sulle Regole generali).



## TEMI IN CLASSE

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto



d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

## VOTI ED ESAMI

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali



non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

## COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.



## **DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO**

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

Piazza di Monte Citorio, 121  
00186 Roma  
Tel: +39-06-696771  
Fax: +39-06-696773785  
[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Antonello Soro**, Presidente **Augusta Iannini**, Vice Presidente **Giovanna Bianchi Clerici**, Componente **Licia Califano**, Componente

**Giuseppe Busia**, Segretario generale

Per informazioni presso l'Autorità:  
Ufficio per le relazioni con il pubblico  
lunedì - venerdì ore 10.00 - 12.30  
tel. 06 696772917  
e-mail: [urp@gpd.it](mailto:urp@gpd.it)



**Pubblicazione a cura  
del Servizio relazioni esterne e media**